



Ordinanza per l'utilizzazione degli spazi del centro giovanile

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati:

l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC), l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e ogni altra norma applicabile alla fattispecie,

l'art. 46 del Regolamento sull'utilizzazione dei beni amministrativi del 2 febbraio 2007 e la relativa ordinanza,

premesso che gli spazi siti nel prefabbricato A in Via Cesura e adibiti a centro giovanile sono prioritariamente destinati allo svolgimento delle attività del centro,

d e c r e t a :

Art 1 Campo di applicazione

Le presente ordinanza disciplina l'uso degli spazi, delle infrastrutture, delle installazioni e delle attrezzature del centro giovanile comunale per lo svolgimento di attività non direttamente legate a quelle del centro.

Art. 2 Autorizzazioni e condizioni

¹ L'autorizzazione per l'uso degli spazi del centro giovanile è rilasciata per attività compatibili a quelle del centro, in particolare quindi per attività legate ai giovani fino ai 16 anni d'età. L'organizzazione di queste attività va nel limite del possibile effettuata in collaborazione con il centro.

² L'istanza presentata mediante apposito formulario va inoltrata al Municipio da un genitore o tutore del giovane che organizza l'evento 20 giorni prima del previsto utilizzo del centro.

³ L'istante è il responsabile nei confronti del Comune dell'attività svolta nel centro e la presenza in loco di un genitore o del tutore è richiesta durante tutta la durata dell'evento.

³ L'utilizzazione del centro giovanile è soggetta alle seguenti tasse:

- Fr. 15.— all'ora,
- Fr. 250.— all'ora/anno scolastico,
- Fr. 100.— al giorno,
- Fr. 900.— al giorno/anno scolastico,

⁴ La riservazione del centro è considerata definitiva dopo la sottoscrizione dell'apposito accordo e previo il versamento di una cauzione di Fr. 100.—.

Art. 3 Uso e sorveglianza

¹ L'animatore/trice-coordinatore/trice del centro giovanile stabilisce le modalità d'uso e allestisce il piano di occupazione degli spazi del centro giovanile.

² Il Municipio esercita la vigilanza sull'uso degli spazi e sulle attività svolte per il tramite dell'animatore/trice-coordinatore/trice del centro giovanile.

³ Il concedente dispone in ogni momento del diritto di accesso allo stabile per eventuali controlli.

Art. 4 Disposizioni generali

¹ I detentori dell'autorizzazione devono:

- a) collaborare per una razionale e disciplinata utilizzazione degli spazi, infrastrutture, installazioni o attrezzature,
- b) attenersi scrupolosamente agli orari di utilizzazione stabiliti,
- c) avere la massima cura degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature, messi a loro disposizione previo allestimento di un verbale di consegna,
- d) riconsegnare gli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature concessi puliti e in perfetto ordine.

² All'interno dell'area del centro giovanile vige il divieto assoluto di fumare e di consumare bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Art. 5 Disposizioni particolari

¹ Il numero massimo di partecipanti per ogni attività è limitato a 30 persone.

² Gli spazi del centro devono essere liberati al più tardi entro le ore 22:00.

³ Le disposizioni stabilite dall'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili devono essere rigorosamente rispettate.

Art. 6 Obblighi e responsabilità

¹ Il detentore dell'autorizzazione per l'utilizzazione degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature del centro giovanile è responsabile per tutti i danni alle persone ed alle cose provocati dai partecipanti dell'attività organizzata. Esso è tenuto a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile a copertura di ogni rischio.

² Eventuali malfunzionamenti o danni alle infrastrutture, installazioni o attrezzature devono essere immediatamente notificati all'animatore/trice-coordinatore/trice del centro giovanile mediante l'apposito formulario.

³ È vietato procedere direttamente a riparazioni o modifiche degli impianti. Eventuali riparazioni o sostituzioni di materiale danneggiato sono effettuate dal Comune e la relativa spesa è addebitata ai responsabili.

⁴ Il Municipio si riserva di procedere nei confronti dei detentori dell'autorizzazione per danni causati da incuria o utilizzo improprio degli spazi, infrastrutture, installazioni e attrezzature.

⁵ Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti a danno di terzi.

Art. 7 Sanzioni

¹ La violazione delle presenti disposizioni comporta l'annullamento o la revoca parziale dell'autorizzazione.

² Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

³ L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di CHF 10'000.— conformemente all'art. 145 LOC.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 4901 del 13 febbraio 2007.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 17 febbraio al 3 marzo 2007.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.